

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5528 del 17/11/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale CASAVECCHIA GIUSEPPE con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 347. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento avicolo sito in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 347
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5683 del 16/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale CASAVECCHIA GIUSEPPE con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 347. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento avicolo sito in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 347

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali"*;
- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 26/11/2019, acquisita al Prot. Com.le 47356 e da Arpae al PG/2019/182286 del 27/11/2019, dalla **SOCIETA' AGRICOLA CASAVECCHIA S.S.** nella persona di Pavolucci Mattia, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 347, per il rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento sito in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 347, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.lgs. 152/2006;
- comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 14/01/2020 Prot. Com.le 1901, acquisita da Arpae al PG/2020/6058 del 15/01/2020, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che con la stessa Nota, relativamente all'impatto acustico, la Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Cesenatico ha dichiarato quanto segue: *"Per quanto attiene all'impatto acustico, si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico responsabile e si ritiene il medesimo esaustivo."*;

Dato atto che in data 11/02/2020 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/22453 del 12/02/2020;

Atteso che con le integrazioni la ditta ha comunicato che l'impianto rientra nelle condizioni di cui all'art 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 (impianto compreso alla lettera z punto 1. della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del citato Decreto), pertanto non risulta sottoposto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto classificabile come "emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico";

Atteso pertanto che l'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento sito in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 347, ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la comunicazione di subentro da Società Agricola Casavecchia s.s. ad **Impresa Individuale Casavecchia Giuseppe con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 347 (P.IVA. 04528650403)**, con contestuale nuova comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, pervenuta in data 06/11/2020, acquisita al Prot. Com.le 39125 e da Arpae al PG/2020/161207;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all' art. 112 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i: Rapporto istruttorio acquisito in data 24/02/2020, come aggiornato in data 12/11/2020;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 36943 del 22/10/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/152523, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo del Rerritorio del Comune di Cesenatico, corredato di apposite Planimetrie di riferimento;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e Relative Planimetrie, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale CASAVECCHIA GIUSEPPE, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Visto il rapporto istruttorio reso da Luca Balestri e Tamara Mordenti, la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale CASAVECCHIA GIUSEPPE (P.IVA. 04528650403)** con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n.347, **per l'insediamento adibito ad allevamento avicolo sito in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 347.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento di cui all' art. 112 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**Allegato B e Relative Planimetrie**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel Rapporto Istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt.

216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

(Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta Impresa Individuale Casavecchia Giuseppe – allevamento di via Cesenatico n. 347 del Comune di Cesenatico ha presentato la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 27615 del 03/11/2020, acquisita al PG/2020/159011;

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. **25729** del 3/11/2020 acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/159011 è relativa all'allevamento ubicato in via Cesenatico n. 347 del Comune di Cesenatico, codice di allevamento 008FO067 oggetto della domanda di AUA;
- l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia ha effettuato verifiche sulle Comunicazioni di cui sopra ed in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9* e sui contratti di cessione degli effluenti riportati al *QUADRO 12*;

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli conferimenti di cessione delle deiezioni nonché le singole operazioni di distribuzione degli effluenti nel registro degli spandimenti, entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 3/2017. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale del 15/12/2017, n.3.
- 4) la platea scoperta, che deve avere caratteristiche costruttive che evitino la dispersione di reflui al di fuori della stessa, come previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017, potrà essere utilizzata quale contenitore di stoccaggio unicamente se dotata di pozzetto per la raccolta dei colaticci;
- 5) I cumuli a pie di campo devono essere effettuati e gestiti in modalità conforme a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
- 6) dovrà essere aggiornata, entro 30 giorni dal rilascio di AUA, la Comunicazione agronomica relativamente al quadro 7 in quanto le acque piovane che ricadono sulla platea scoperta generano reflui che devono essere quantificati in tale quadro.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Prot. Com.le 47356 del 26/11/2019 intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.

Visto:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e ss. m.i., in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza acquisita al Prot. Com.le 47356 del 26/11/2019 e successive integrazioni;
- Visto il parere favorevole rilasciato da Arpaе registrato al Prot. Com.le 13901 del 20/04/2020;
- Vista la Concessione/autorizzazione rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna n. 209525 del 24/09/2020, acquisita al Prot. Com.le 36041 del 16/10/2020;
- Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Impresa Individuale CASAVECCHIA GIUSEPPE
Ubicazione insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Cesenatico, 347 – Cesenatico (FC)
Destinazione d'uso insediamento	Allevamento avicolo
Potenzialità insediamento (in A.E.)	n. 1 abitante equivalente
Tipologia scarico	Acque reflue domestiche
Recettore dello scarico	Fosso podereale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	n. 1 degrassatore da 5 e.e (vol. L 250) + n.1 monoblocco da 4 a.e. costituito da fossa imhoff (vol. sed. L. 250)+Filtro batterico anaerobico da mc. 2,67

PRESCRIZIONI:

Lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere Arpaе, registrato al Prot. Com.le 13901 del 20/04/2020, di seguito riportate.

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea

periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;

2. La fossa Imhoff dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. Con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati e resi disponibili agli organi di vigilanza;
3. La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpae ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
6. Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

Resta fermo il rispetto delle condizioni indicate nell'atto del Consorzio di Bonifica n. 209525 del 24/09/2020.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.